

Whistleblowing

Questa sezione del sito è finalizzata a fornire informazioni in merito ai presupposti nonché ai canali da utilizzare ed alle modalità da seguire per poter effettuare segnalazioni di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea (Whistleblowing) di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si precisa che, alla luce delle previsioni contenute nel D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Whistleblowing), la disciplina si applica anche ai Fondi Pensione a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano per il Fondo Pensione in qualità di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Si precisa pertanto che sono legittimati ad effettuare eventuali segnalazioni, al ricorrere dei presupposti, i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci del Fondo e il Direttore Generale, mentre gli Aderenti al Fondo non rientrano tra i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni.

Segnalazione interna

Per segnalare eventuali violazioni della normativa nazionale o dell'Unione Europea il Fondo mette a disposizione un apposito canale, che **garantisce la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni** attraverso un protocollo di crittografia, raggiungibile al seguente link: <https://generali.whispli.com/speakup>

Tale canale consente di effettuare in forma anonima o nominativa, sia segnalazioni scritte sia segnalazioni orali tramite linee telefoniche dedicate.

Tali canali sono presidiati dalla Funzione di Compliance di Generali Italia (a cui il Fondo ha affidato la gestione di tali attività), alla quale, tramite i canali medesimi, può anche essere chiesto un incontro, e che è responsabile di gestire e dar seguito alle segnalazioni pervenute.

Le segnalazioni devono essere relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità del Fondo Pensione e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono invece espressamente escluse le segnalazioni relative:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero che siano inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti ambiti:

- servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo per i quali le società tenute ai relativi obblighi abbiano attivato le procedure di segnalazione previste dalle relative norme.

Sono infine escluse anche le richieste di informazioni commerciali o reclami da parte dei clienti e le segnalazioni inerenti ad aspetti della vita personale, senza collegamento con le attività lavorative.

I fatti integranti la presunta violazione devono essere descritti nel modo più chiaro e completo possibile per agevolare l'avvio delle attività di indagine.

Come stabilito dal citato D.Lgs. n. 24/2023 (Whistleblowing) il Fondo non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede o partecipa ad un'indagine ad essa collegata, e garantisce inoltre protezione all'identità del segnalante, del segnalato nonché degli altri soggetti, nei limiti di legge, e la massima riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla Procedura [“LINEE GUIDA SULLE SEGNALAZIONI E SULLA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI \(WHISTLEBLOWING\)”](#) inerente le modalità e i termini per effettuare le segnalazioni.

Segnalazione esterna

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme;
- sia stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- vi siano fondati motivi di ritenere che, se venisse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- vi sia un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori dettagli sulla Segnalazione esterna si rimanda alle Linee Guida ANAC consultabili sul sito dell'Autorità, nonché alla Procedura [“LINEE GUIDA SULLE SEGNALAZIONI E SULLA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI \(WHISTLEBLOWING\)”](#) inerente le modalità e i termini per effettuare le segnalazioni.